

# **Società Italiana di Elettromagnetismo**

## **Regolamento Interno**

### **I. Ingresso soci e quota associativa**

1. Hanno titolo a essere soci tutti i docenti universitari (Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori) del Settore Scientifico-Disciplinare ING/INF-02, Campi elettromagnetici, inclusi i docenti in quiescenza, nonché i docenti di altro settore scientifico-disciplinare, e i dipendenti di enti di ricerca pubblici o privati, liberi professionisti o dipendenti di aziende, che svolgano attività di ricerca in elettromagnetismo presso o in collaborazione con un'Unità di ricerca già costituita.
2. Hanno anche titolo a essere soci dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti universitari, cultori della materia e altro personale non strutturato di università ed enti di ricerca che svolgano attività di ricerca in elettromagnetismo presso o in collaborazione con un'Unità di ricerca già costituita.
3. Il socio docente che cambi settore scientifico-disciplinare mantiene il diritto all'associazione purché continui la sua attività di ricerca in elettromagnetismo all'interno dell'Unità di ricerca cui afferisce.
4. I soci ordinari e studente sono tenuti a perfezionare l'associazione entro il 31 del mese di gennaio mediante il versamento della quota annuale. I soci Off-Shore sono tenuti a rinnovare la loro richiesta di adesione alla SIEm ogni anno, entro gli stessi termini previsti per i soci ordinari.
5. L'elenco dei soci è tenuto aggiornato dal Segretario e dal Tesoriere, anche attraverso il sito della SIEm, secondo i recessi o le nuove adesioni approvate dai Consigli Scientifico e Direttivo e deliberate dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito dagli artt. 6, 9, 10 e 11 dello Statuto.
6. Le richieste di adesione sono indirizzate in originale al Presidente e, in formato elettronico, al Segretario e al Tesoriere.
7. Il rapporto associativo nei confronti di un singolo socio viene a cessare per recesso comunicato dall'interessato al Presidente della SIEm o per esclusione causata da morosità nel pagamento delle quote associative o per altri motivi come previsto dall'art. 6 dello Statuto.
8. Il Tesoriere, in caso di mancato pagamento della quota annuale, provvede a un sollecito. Dopo tre anni consecutivi di morosità il socio decade.
9. L'esclusione di un socio moroso è deliberata dal Consiglio Scientifico.
10. Alla data di approvazione del presente Regolamento, la quota associativa annuale è di 25 € per i soci ordinari, di 200 € per i soci collettivi a carattere pubblico e di 250 € per i soci collettivi privati. La quota associativa annuale è ridotta a 10 € per i soci studenti. Le varie quote possono essere modificate dal Consiglio Direttivo con successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, come previsto dallo Statuto. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

### **II. Unità di ricerca**

11. Ogni Unità si riunisce ogni tre anni per designare il proprio Rappresentante in seno al Consiglio

Scientifico.

12. Il Rappresentante dell'Unità riceve dal Segretario e dal Tesoriere le variazioni intervenute nell'elenco di soci attivi presso la stessa Unità, secondo quanto previsto all'art. 9.

13. Le Unità organizzano in modo autonomo le proprie attività di ricerca o in generale di promozione dell'elettromagnetismo. La SIEm favorisce il coordinamento fra le Unità ai fini di una migliore e più efficace promozione della ricerca in ambito nazionale.

### **III. Sedute degli Organi Collegiali**

14. Le sedute degli Organi Collegiali sono convocate per posta elettronica dal Presidente della SIEm almeno 5 giorni prima della data di svolgimento delle stesse. La convocazione è preceduta da un preavviso inviato dal Presidente non meno di 30 giorni prima delle sedute. Questo preavviso non è previsto quando le sedute si tengono in occasione delle riunioni annuali della SIEm e delle riunioni nazionali di elettromagnetismo, ovvero si tengano in modalità telematica.

15. Nel caso di motivata particolare urgenza la convocazione può avvenire 3 giorni prima delle sedute, senza preavviso.

16. Per le sedute del Consiglio Scientifico ciascun membro può delegare un altro socio della SIEm appartenente alla sua stessa Unità di ricerca. Nel caso del Consiglio Direttivo non è ammessa la delega. Per le sedute dell'Assemblea dei Soci ciascun socio può delegare un altro socio della SIEm appartenente alla sua stessa Unità di ricerca.

### **IV. Elezione del Presidente**

17. Il Consiglio Scientifico individua nel suo seno, fra i membri aventi voto deliberante, il Presidente designato da proporre all'Assemblea dei Soci attraverso una votazione che, se richiesto da almeno dieci consiglieri, può essere tenuta a scrutinio segreto. Il Presidente è poi nominato dall'Assemblea dei Soci sulla base della designazione, pur non vincolante, del Consiglio Scientifico. La nomina da parte dell'Assemblea dei Soci avviene attraverso una votazione che si svolge secondo modalità scelte in seduta.

18. La votazione per l'individuazione del Presidente avviene in una seduta del Consiglio Scientifico, di norma entro il mese di dicembre, alla fine del mandato del Presidente uscente. La nomina avviene nella seduta dell'Assemblea dei Soci convocata ad hoc immediatamente dopo la seduta del Consiglio Scientifico.

19. La votazione è indetta dal Componente anagraficamente più anziano (Decano) del Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del Presidente uscente che, di norma, è il 31 dicembre del terzo anno del suo mandato. Il Decano raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la votazione e le inoltra a tutti i soci della SIEm attraverso il Segretario. Il Decano presiede anche la Commissione elettorale, costituita da tre componenti del Consiglio Scientifico, che è insediata prima della votazione.

20. Ogni candidatura è formalizzata per iscritto, anche tramite posta elettronica, da almeno 5 componenti del Consiglio Scientifico ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Il Decano del Consiglio Direttivo inoltra ai soci della SIEm, attraverso il Segretario, le note programmatiche dei candidati.

21. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano presentate entro i termini e secondo le modalità stabilite.

22. Il nominativo del Presidente da proporre all'Assemblea dei Soci è individuato con le seguenti modalità:

- a) nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti purché alla votazione abbiano partecipato almeno i 2/3 degli aventi diritto;
- b) nella seconda votazione, convocata entro 60 giorni nel caso la prima non abbia dato esito positivo, a maggioranza assoluta dei votanti, purché alla votazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto;
- c) qualora, dopo la seconda votazione, siano presenti più candidati, nella terza votazione, convocata entro quattro ore dalla conclusione della seconda, con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purché alla votazione abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto e purché il numero dei voti non espressi e nulli non superi la metà dei votanti. Nel caso di parità di voti anche al ballottaggio viene eletto il candidato anagraficamente più anziano.

23. Nel caso in cui la procedura indicata nel precedente articolo 22 non abbia portato all'elezione del Presidente, il Decano riapre la procedura elettorale che va interamente ripetuta con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

In vigore dal 9 giugno 2021